



AFFILIATO



Roma, 10 febbraio 2015
Prot. N.122/15 S.G

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione
Cons. Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA

e, p.c.

Al Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Santi Conso
ROMA

OGGETTO: Procedimento di recupero del lavoro straordinario.

Polizia Penitenziaria - art. 1, comma 476, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

A seguito della lettera circolare del 19.01.2015 n. 0018368 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, questa Segreteria Generale non può fare a meno di intervenire, in quanto predetta circolare, come disposto dalla L. n. 147/2013, ha per oggetto il recupero delle somme corrisposte al personale appartenente al Corpo nel 2012/2013, in relazione allo straordinario corrisposto ai dipendenti richiamati in servizio nel giorno del proprio riposo settimanale o festivo infrasettimanale.

Nell'anno 2012 il TAR di Parma, con sentenza n.00307/2011, accoglieva il ricorso promosso dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la C.C. di Parma, il quale chiedeva gli venisse corrisposto il compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto nel quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge, ai contratti collettivi vigenti e all'indennità per il lavoro espletato nel giorno di riposo previsto dall'art.10, comma3, del CCNL di categoria, recepito con D.P.R. 170/2007.

In risposta tale pronuncia, l'Amministrazione Penitenziaria promuove appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il diritto all'indennità giornaliera ha la specifica funzione compensativa della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, corrispondente all'ordinario turno di servizio di sei ore, mentre lo svolgimento della prestazione lavorativa per sette giorni consecutivi con turni di sei ore viene compensata con la turnazione di riposo prevista per la settimana successiva. Con sentenza n. 1342/2012, la Corte d'Appello dichiara infondato l'appello, confermando quanto deciso dal giudice di prime cure.

Sulla scorta di ripetuti ricorsi presentati dal personale del Corpo in servizio nei vari Istituti di Pena, analoghe pronunce giurisdizionali sono seguite sia dei TAR sia del Consiglio di Stato.

In conformità a ciò, la S.V. ha emanato una lettera circolare n. 0014687 del 15.01.2014, con cui sono state abrogate le precedenti ministeriali (n. 3639/6089 del 04.07.2012, n. 0421229 del 26.11.2012 e n. 00117197 del 02.04.2013) poiché in contrasto con la normativa vigente, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato.

Nel nostro ordinamento, mentre al legislatore è categoricamente preclusa l'emanazione di leggi retroattive in materia penale (se sfavorevoli al reo), in materia civile l'osservanza del principio è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, il quale, salva estrema necessità, dovrebbe ad

esso attenersi.

Nel caso esaminato non abbiamo due norme, l'una preesistente e l'altra sopravvenuta, che si fondono dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la precedente, ma in effetti la sostituisce completamente, sostituendo al criterio della base settimanale delle 36 ore, quale limite per valutare il lavoro ordinario in eccedenza, a cui eccede in modo indefettibile il giorno di riposo settimanale (ex art. 11 e 19 L.395/1990 art. 10 D.P.R. 170/2007), il criterio del differimento della giornata di riposo.

Indubbiamente, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, consegue che la norma di interpretazione si rileva come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se è pur vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per le leggi penali, è altrettanto vero che la giurisprudenza costituzionale pone rigorosi limiti perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi, tra cui: il principio di ragionevolezza (Corte Cost. sent. n. 6/1994; n. 283 e 424/1993; n. 349/1985), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (Corte Cost. sent. N. 525/2000; n. 39 e 424/1993; n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost. sent. n. 6/1994; n. 429/1993; n. 822/1998).

Nel caso in questione, tali condizioni non sono state rispettate e risulta violato l'art. 3 della costituzione, violando così alcuni parametri di legittimità costituzionale, poiché la norma interpretativa, a distanza di oltre 20 anni dalla norma interpretata, modifica il criterio di riferimento di una pretesa giuridica azionabile da ciascun appartenente al Corpo, determinando una disparità di trattamento fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente.

E' importante rilevare che anche quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari la "disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti", tale riconoscimento si riferisce a trattamenti che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge.

La causa di tale intervento normativo, sembra trovare fondamento nell'esigenza della contrazione della spesa pubblica, anche se tale esigenza finisce per incidere solo sugli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e non sulla fiscalità generale in quanto inciderebbero in misura discriminatoria e differenziata sulle Forze di Polizia.

Altresì, è evidente la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinare l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, posto che le pretese avanzate nel corso dei giudizi in corso non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta.

Differente è la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato a risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle ex novo (Corte Cost. sent. n. 29/2002).

Alfine, risulta evidente che eventuali recuperi di retribuzione attribuibile al biennio 2012/2013, andrebbero a ridurre il reddito complessivo percepito dalle unità del Corpo interessate, modificando per l'effetto, la base imponibile sulla quale è stato sviluppato tutto il corredo fiscale, contributivo e previdenziale di riferimento.

Cosicché, la scrivente chiede alla S.V. che vengano, senza por tempo in mezzo, sospese le procedure di recupero suddette somme, in quanto legittimamente corrisposte.

Distinti saluti.

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Aldo Di Giacomo

